



www.exportplanning.com

Guida DUAL USE

Aprile 2021

Guida DUAL USE

Copyright © 2021 ExportPlanning.com

Aprile 2021

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REDATTO DA: Valeria Minasi e Matteo Olivieri.

Quest'opera è soggetta alla Creative Commons Public License Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Generico (CC BY-NC-ND 2.5) o posteriore.

- Si è liberi di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre, in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle seguenti condizioni:

Attribuzione Bisogna attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da colui al quale è stata data quest'opera in licenza; in questo caso si tratta di ExportPlanning.com.

Non commerciale Non si può usare quest'opera per fini commerciali.

Non opere derivate Non si può alterare o trasformare quest'opera, né usarla per crearne un'altra.

- Ogni volta che si usa o si distribuisce quest'opera, lo si deve fare secondo i termini di questa licenza, che va comunicata con chiarezza.
- In ogni caso si possono concordare con il titolare dei diritti d'autore (ExportPlanning.com) usi di quest'opera in deroga da questa licenza.

I nomi commerciali, i loghi, i trademark appartengono ai rispettivi proprietari.

Indice

Presentazione	3
Procedura per verificare se un bene è "dual use"	4
Verifica destinazione d'uso	4
Verifica caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione	4
Verifica codice dual use	4
Quadro normativo di riferimento per esportatori italiani	6
Regolamento UE 428/09	7
Novità normativa: Licenza Zero	8
Modalità di autorizzazione all'esportazione	8
Autorizzazione specifica individuale .	9
Autorizzazione globale individuale . .	9
Autorizzazione generale UE	9
Autorizzazione generale nazionale . .	9
Sanzioni	10
Conclusioni	11
Principali novità normative introdotte dal nuovo regolamento Dual Use	12
Clausola catch-all	13
PIC	14

Presentazione

Con il termine **dual use** (duplice uso) si identificano *quei beni e quelle tecnologie che, pur essendo principalmente utilizzati per scopi civili, possono essere adoperati nella fabbricazione e sviluppo di diverse tipologie di armamenti.*

L'esportazione di beni e tecnologie duali è disciplinata da una varietà di normative e procedure che rispondono alle esigenze di sicurezza nazionale ed internazionale.

Esportare beni potenzialmente **dual use** senza opportune e corrette autorizzazioni può comportare non l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie, ma anche denunce penali e l'applicazione di una serie di misure interdittive per l'impresa esportatrice.

Per tale ragione è di fondamentale importanza una adeguata conoscenza sulla disciplina di questi prodotti, che non appartengono ad un'unica categoria, ma anzi spaziano dai macchinari ed apparecchiature varie ai software, coinvolgendo una molteplicità di settori merceologici.

Questo documento contiene una breve guida alla procedura per verificare se un bene è "**dual use**" e alla normativa che regola l'esportazione di prodotti *dual use*.

Procedura per verificare se un bene è "dual use"

Per capire se un prodotto è duale occorre valutare:

1. la **destinazione d'uso** (*end-user*) del prodotto;
2. le **caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione** individuate dalla normativa.

Verifica destinazione d'uso

Occorre verificare che le persone coinvolte nella transazione (utente finale, destinatario, intermediari) non figurino nelle liste delle persone "interdette". Ci sono infatti liste europee e USA di persone sospettate di essere coinvolte nel terrorismo, alle quali è proibito vendere alcunché.

Le imprese italiane sono tenute ad osservare le liste europee, ma se hanno interessi "sensibili" negli USA (una *branch*, per esempio) devono verificare anche le liste americane per evitare le misure punitive statunitensi:

Liste UE : <https://bit.ly/2ZMcQbx>;

Liste USA : <https://bit.ly/2B28pPB>.

Verifica caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione

Partendo dal sito dell'**Agenzia delle Dogane**¹ si può fare una verifica preliminare per accertare che il prodotto in questione non sia potenzialmente *dual use*.

Se compare la dicitura "**autorizzazione *dual use***" è necessario verificare se le caratteristiche tecniche del prodotto sono quelle individuate nell'elenco dei beni *dual use*.


NB: poichè nella normativa i beni non sono elencati in base al codice di nomenclatura doganale, ma in base a codici diversi (codici *dual use*) bisogna individuare i codici *dual use* corrispondenti e verificare quali sono le caratteristiche tecniche tali per cui il bene deve essere considerato duale.

Verifica codice dual use

La ricerca tramite voce doganale nella sezione **Taric** del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane può dare utili informazioni in merito alla possibile presenza o meno del prodotto negli elenchi dei beni a duplice uso.

Nella figura che segue è riportata l'immagine della pagina HTML visualizzata a questo indirizzo.

<http://aidaonline3.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>



¹Si veda: <https://aidaonline7.agenziadogane.it/nsitaric/index.html>.

Ricerca per Codice Nomenclatura e Paese

L'inserimento del **Codice Nomenclatura**² e del **Paese**³ di interesse consente di accedere ad una scheda informativa di dettaglio.

All'interno della scheda informativa associata ai risultati della ricerca, il campo **Restrizioni** (evidenziato da un riquadro rosso nella figura sotto riportata) potrebbe indicare l'avviso: "**AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DUAL USE**"⁴; in tal caso, vengono indicati i **codici dual use** associati.

Esempio di risultato di ricerca

Nomenclatura	Tarifo	Descrizione	Paese
85258011	00	con almeno tre tubi da ripresa (A148)	AE

Unità supplementare (ERGA OMNES) : plst	Restrizioni	Regolamento: 18.2658/87.
	Autorizzazione all'esportazione (Dual use) (ALLTC) : Condizioni	Regolamento: 48.2199/19 Note: CD464 DU244 DU256 DU597

Esempio Scheda Codice Dual Use

Cliccando su ciascun codice *dual use* si aprirà una scheda contenente le specifiche della normativa

duale per quello specifico codice.

Se il bene oggetto dell'esportazione ha le stesse caratteristiche previste dalla normativa *dual use*, allora è necessario richiedere l'autorizzazione all'esportazione al Ministero per lo Sviluppo Economico. In tal caso sarà opportuno approfondire l'analisi delle specifiche tecniche del prodotto in modo da escludere che esso rientri nella lista di controllo *dual use*.

L'approfondimento dovrà essere effettuato dall'azienda produttrice, coinvolgendo opportunamente il proprio ufficio tecnico, nel confrontare le caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'esportazione con quelle indicate nel regolamento europeo⁵.

Nel caso in cui l'esportazione venga curata da un'azienda puramente commerciale (società di *trading*), non responsabile pertanto della fabbricazione dei beni esportati, sarà cura della stessa informarsi presso il proprio fornitore in merito alla libera esportabilità dei beni richiedendo eventualmente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda fornitrice.

Stesso comportamento dovrà essere tenuto da un'azienda che produce beni i cui componenti principali vengono acquistati da aziende terze e potrebbero essere *dual use*. In tal caso è infatti opportuno richiedere ai fornitori delle dichiarazioni di esonero da tenere agli atti in caso di eventuali contestazioni.

²Nell'esempio riportato in figura, si è considerato il codice doganale 85258011 (Telecamere con almeno 3 tubi da ripresa).

³Nell'esempio riportato in figura, si è considerato il paese *Emirati Arabi Uniti*.

⁴Tale indicazione è presente solo nel caso in cui la voce doganale del prodotto possa ricomprendere beni a duplice uso.

⁵NB: l'allegato è sottoposto ad aggiornamento regolare ed è quindi opportuno monitorarne costantemente l'evoluzione.

Quadro normativo di riferimento per esportatori italiani

La normativa sulla esportazione di beni a duplice uso trova origine nei trattati internazionali sulla non proliferazione di armi. Sulla base di tali trattati gli stati aderenti hanno promulgato normative di controllo all'esportazione per armi e prodotti a duplice uso e hanno emanato embarghi nei confronti degli stati che hanno trasgredito a precetti previsti in tali trattati.

In Italia vi sono oggi vigenti due normative che disciplinano l'esportazione di prodotti a duplice uso:

1. **Nuova Normativa Dual Use⁶**, che modifica il Regolamento UE 428/09 aggiornato dal Reg. 2268 del 26 settembre 2017, di natura sostanziale, che fornisce un quadro generale sulla normativa stabilendo quali prodotti siano a duplice uso e quali operazioni debbano essere soggette a controllo preventivo; si veda l'apposito capitolo "*Principali novità normative introdotte dal nuovo regolamento Dual Use*" del presente documento;
2. la normativa nazionale, recentemente innovata con il DLgs 221 del 15 dicembre 2017, che istituisce le modalità pratiche per effettuare

⁶Il 25 marzo 2021 il Parlamento UE ha approvato il testo di un nuovo regolamento che rinnoverà l'attuale disciplina unionale dei controlli sui prodotti a duplice uso prevista dal regolamento (CE) n. 428/2009.

Le nuove regole, che potranno entrare in vigore già da maggio 2021, mirano ad estendere i controlli in materia di *dual use* a **nuovi beni e tecnologie** con la previsione di presidi di controllo anche per ulteriori tipologie di operazioni (es. **assistenza tecnica**), adattando l'attuale disciplina ai mutamenti sociali e tecnologici occorsi nell'ultimo decennio.

I controlli sono stati estesi con particolare riguardo ai **sistemi informatici di sicurezza e spionaggio (tecnologie di sorveglianza informatica)**, estendendo altresì la definizione di "esportazione", che includerà, tra l'altro, il trasporto di merci o dati contenuti nei bagagli personali di persone fisiche. Inoltre, il nuovo regolamento aggiungerà alle operazioni attualmente soggette a controllo (i.e. esportazione, trasferimento, intermediazione e transito) anche le attività di "**assistenza tecnica**". Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, saranno soggetti alla nuova disciplina anche i fornitori unionali che prestano assistenza tecnica di qualsiasi tipo (anche da remoto) su prodotti a duplice uso in favore di committenti stabiliti in Paesi terzi.

Sulla Gazzetta Ufficiale GUUE L 421 il *Reg. Delegato (UE) 2020/1749* della Commissione modifica il Reg. CE 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, vale a dire quei beni inclusi software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare.

Le modifiche hanno interessato in particolare gli allegati I, da II bis a II octies e IV del Reg. CE 428/09.

- l'**allegato I** del regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce, per quanto attiene le esportazioni/trasferimenti fuori dal territorio della UE, l'elenco comune dei prodotti a duplice uso che necessitano di apposita autorizzazione per essere esportati;
- gli **allegati da II bis a II septies** del regolamento (CE) n. 428/2009 istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione;
- l'**allegato II octies** del regolamento (CE) n. 428/2009 stabilisce un elenco dei prodotti a duplice uso da escludere dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione;
- l'**allegato IV** del regolamento (CE) n. 428/2009 fissa i requisiti di autorizzazione per il trasferimento di alcuni beni all'interno della UE.

le esportazioni di merci a duplice uso e stabilisce le sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni relative alle suddette esportazioni.

Regolamento UE 428/09

Il Regolamento 428/09⁷ stabilisce, in primis in via generica, cosa sia un prodotto a duplice uso; infatti l'art. 2 c. 1 asserisce che i *“prodotti a duplice uso sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari”*.

Nell'Allegato I vengono elencati, mediante descrizioni tecniche, tutti i prodotti considerati a duplice uso. I prodotti elencati nell'Allegato I sono suddivisi in dieci categorie, numerate da 0 a 9, secondo la seguente ripartizione:

Categoria 0 - Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;

Categoria 1 - Materiali speciali e relative apparecchiature;

Categoria 2 - Trattamento e lavorazione dei materiali;

Categoria 3 - Materiali elettronici;

Categoria 4 - Calcolatori;

Categoria 5 - Telecomunicazioni e «Sicurezza dell'informazione»;

Categoria 6 - Sensori e laser;

Categoria 7 - Materiale avionico e di navigazione;

Categoria 8 - Materiale navale;

Categoria 9 - Materiale aerospaziale e propulsione.

Accanto a tali categorie vi sono poi delle sottocategorie nelle quali un codice letterale identifica la particolare tipologia dei beni indicati nell'Allegato I:

A – Sistemi, apparecchiature e componenti;

B – Apparecchiature di collaudo, d'ispezione e di produzione;

C – Materiali;

D – Software;

E – Tecnologia.

La lettera indicante la sottocategoria è seguita da un numero che identifica il regime di controllo da cui proviene:

1. Wassenaar Arrangement (accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali d'armamento e a duplice uso);
2. MTCR (Missile Technology Control Regime- accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di vettori in grado di trasportare armi di distruzione di massa);
3. NSG (Nuclear Suppliers Group- accordo per il controllo dei trasferimenti internazionali di materiali utilizzabili nella proliferazione nucleare);
4. AUSTRALIA GROUP (accordo per il controllo del trasferimento internazionale di materiali utilizzabili nella fabbricazione di armi chimiche e batteriologiche);
5. CONVENZIONE DI PARIGI SULLE ARMI CHIMICHE.

⁷Si veda il seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0428&from=IT>.

Richiamando l'esempio del capitolo precedente, ecco il regolamento per il codice dual use **6A003**:

Estratto da Reg. UE 428/09

L. 319/164	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	14.12.2018
6A003	a. (segue)	
	5. apparecchi da ripresa elettronici aventi tutte le caratteristiche seguenti:	
	a. velocità dell'otturatore elettronico (capacità di interruzione del segnale) minore di 1 microsecondo per fotogramma completo; g.	
	b. tempo di lettura che permetta una velocità maggiore di 125 fotogrammi completi al secondo;	
	6. plug-in, aventi tutte le caratteristiche seguenti:	
	a. appositamente progettati per apparecchi da ripresa per strumentazione con strutture modulari e specificati in 6A003.a.; g.	
	b. che consentono a questi apparecchi da ripresa di soddisfare le caratteristiche specificate in 6A003.a.3., 6A003.a.4. o 6A003.a.5., secondo le specifiche del fabbricante;	
	b. apparecchi da ripresa per immagini, come segue:	
	<i>Nota: 6A003.b. non sottopone ad autorizzazione le telecamere e le videocamere appositamente progettate per essere utilizzate per la televisione.</i>	
	1. videocamere che contengono sensori a stato solido, aventi una risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 10 nm, ma non superiori a 30 000 nm e tutte le caratteristiche seguenti:	
	a. aventi una delle caratteristiche seguenti:	
	1. più di 4×10^6 pixel attivi ¹ per elemento di superficie sensibile a stato solido per le videocamere monocromatiche (bianco e nero);	
	2. più di 4×10^6 pixel attivi ² per elemento di superficie sensibile a stato solido per le videocamere a colori aventi tre elementi di superficie sensibile a stato solido; g.	
	3. più di 12×10^6 pixel attivi ³ per le videocamere a colori a stato solido aventi un elemento di superficie sensibile a stato solido; c.	
	b. aventi una delle caratteristiche seguenti:	
	1. specchi ottici specificati in 6A004.a.;	
	2. apparecchiature ottiche di controllo specificate in 6A004.d.; g.	
	3. capacità di annotare i dati di tracking dell'apparecchio da ripresa ⁴ generati internamente.	
	<i>Note tecniche:</i>	

NB: la lista non può essere considerata esaustiva. Infatti il regolamento stabilisce chiaramente che l'esportazione di prodotti a duplice uso, non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, è subordinata ad un'autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato che detti prodotti sono o possono essere destinati ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione di armi. Tale clausola, detta "*catch all*", è ripresa anche nella normativa nazionale; infatti l'art. 9 del DLgs 221/2017 prevede che "*l'autorità competente subordina al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi del regolamento duplice uso*".

Il principio generale della normativa comunitaria è il seguente: l'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui al regolamento 428/2009 è subordinata ad autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente (per l'Italia il Ministero dello Sviluppo Economico).

Novità normativa: Licenza Zero

Nella nuova normativa nazionale assume **carattere innovativo** rispetto all'attuale disciplina la cosiddetta "**Licenza Zero**" (art. 8, comma 5), già da tempo presente negli ordinamenti di altri Paesi UE. La "Licenza Zero" rappresenta una specifica dichiarazione che l'Autorità competente può rilasciare all'impresa che ne faccia domanda, con la quale **si attesta che una determinata merce non è soggetta ad autorizzazione** e può, quindi, essere liberamente esportata.

Modalità di autorizzazione all'esportazione

La normativa nazionale, riprendendo quanto previsto dalla normativa comunitaria, disciplina le modalità per esportare le merci considerate a duplice uso stabilendo gli **adempimenti operativi** che deve effettuare l'esportatore. In seno all'autorità nazionale competente è costituito il **comitato consultivo**, costituito da rappresentanti di nove ministeri e da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane che, qualora riceva una richiesta del Ministero, deve rilasciare un parere obbligatorio ma non vincolante entro 60 giorni.

Per prestare servizi di intermediazione relativi a beni a duplice uso e per esportare merci listate per effetto di misure dell'Unione è sempre obbligatoria l'autorizzazione.

Le autorizzazioni possono essere di 4 tipologie:

- **autorizzazione specifica** individuale;
- **autorizzazione globale** individuale;
- **autorizzazione generale della UE**;

- autorizzazione generale nazionale.

Sintesi tipologie di autorizzazione

Tipologia di autorizzazione	Definizione [Art. 2 – Reg. (CE) n. 428/2009]
Autorizzazione generale dell'Unione Europea	Autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati Paesi di destinazione, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d'uso
Autorizzazione generale nazionale	Autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale degli Stati membri riguardante beni e Paesi individuati dal MISE con Decreto apposito
Autorizzazione globale (o generale) individuale	Autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici
Autorizzazione specifica individuale	Autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per uno specifico utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso

Autorizzazione specifica individuale

Tale autorizzazione è la più frequente ed è relativa alle esportazioni effettuate da un singolo esportatore (o fornitore di assistenza) per uno o più beni ma verso uno specifico utilizzatore finale.

Tale autorizzazione, rilasciata previo parere del comitato consultivo, ha una validità da sei mesi a due anni e può essere prorogata soltanto una volta previa presentazione di una domanda da parte dell'esportatore da effettuarsi entro 30 giorni dalla scadenza.

La domanda per ottenere l'autorizzazione deve contenere il profilo dell'utilizzatore finale e deve essere corredata da idonea documentazione che attesti l'effettiva volontà di acquisto da parte di tale utilizzatore (es. contratto di riferimento); inoltre deve essere presentato il cd "end user statement" che deve indicare i beni oggetto dell'operazione, il suo utilizzo (civile o bellico) da parte del soggetto destinatario e gli impegni dello stesso a rispettare le normative di controllo unionali.

Il Ministero, una volta ricevuta la domanda, può richiedere ulteriore documentazione specifica per il rilascio dell'autorizzazione oppure può procedere al rilascio della stessa anche indicando dei precisi obblighi che l'esportatore è tenuto a rispettare.

Autorizzazione globale individuale

Per agevolare l'esportazione di beni a duplice uso da parte di soggetti che devono effettuare esportazioni frequenti di materiale a duplice uso è prevista l'autorizzazione globale individuale.

Tale autorizzazione, che può avere una durata triennale, è rilasciata ad un singolo operatore, che ha già ottenuto analoghe autorizzazioni da parte del Ministero, per effettuare esportazioni di uno o più prodotti verso uno o più utilizzatori finali o paesi specifici. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'esportatore dovrà richiedere l'impegno da parte dell'utilizzatore finale al rispetto delle normative comunitarie, e, successivamente, citare i riferimenti dell'autorizzazione nei propri documenti commerciali e di trasporto (autorizzazione individuale globale seguita dal numero e dalla data del provvedimento. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre il titolare deve trasmettere all'autorità una lista riepilogativa delle operazioni effettuate.

Autorizzazione generale UE

Nel Regolamento UE 428/09 è prevista un'autorizzazione generale per l'esportazione di tutti i prodotti dual use con alcune eccezioni previste nell'allegato II del regolamento, verso alcuni specifici paesi (Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti d'America).

Per esportare verso tali paesi è sufficiente presentare una domanda al Ministero in cui si afferma di volersi avvalere di tale autorizzazione generale e, una volta ottenuta, l'esportatore ha solamente l'obbligo di presentare all'autorità competente, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, una lista riepilogativa delle operazioni effettuate.

Autorizzazione generale nazionale

In base a quanto stabilito dalla normativa è anche prevista un'autorizzazione generale nazionale (italiana) per l'esportazione di beni verso alcuni paesi (es.

Argentina e Corea del Sud).

Le procedure per attivare tale autorizzazione sono le medesime richieste per l'autorizzazione generale dell'UE.

Sanzioni

Il Dlgs 221/2017 ha avuto il pregio di riunire in un testo unico le sanzioni previste per la violazione di normative di controllo all'esportazione.

Infatti, il suddetto decreto prevede un sistema sanzionatorio per la violazione della normativa relativa all'esportazione di merci a duplice uso, per l'esportazione di merci che possono essere utilizzate per la tortura e per l'esportazione di merci in violazione di misure restrittive verso altri paesi.

Qualora si esportino prodotti definiti del Reg. UE 428/09 a duplice uso senza la prescritta autorizzazione si incorre nella sanzione penale prevista dall'art. 18 del Dlgs 221/17 ossia:

- reclusione da 2 a 6 anni;
- multa da 25 000 a 250 000 euro.

Qualora si esporti senza osservare le prescrizioni previste nell'autorizzazione la sanzione prevista è:

- reclusione da 1 a 4 anni;
- multa da 15 000 a 150 000.

In entrambi i casi è disposta la confisca delle merci oggetto dell'esportazione.

Identiche sanzioni sono previste per chi effettua esportazione di prodotti listati nel regolamento anti tortura e chi esporta merci listate in regolamenti relativi a misure restrittive disposte dall'Unione Europea.

Conclusioni

Le aziende esportatrici di beni con possibile carattere duale dovrebbero svolgere un'analisi attenta dei propri prodotti e dell'eventuale corrispondenza degli stessi con quelli elencati nel Regolamento UE 428/2009.

La suddetta analisi deve essere effettuata per tutti i prodotti perché ve ne possono essere alcuni che, all'apparenza non sono a duplice uso ma che, in realtà, possono essere utilizzati in ambito bellico.

L'analisi va effettuata preventivamente rispetto alla conclusione dei contratti di vendita nei confronti dei clienti esteri, poiché l'eventuale procedimento autorizzativo potrebbe far ritardare anche di alcuni mesi il momento della spedizione costituendo possibile inadempienza contrattuale.

Qualora non si rispettassero le normative di controllo all'esportazione, anche per negligenza dell'operatore, si può incorrere in sanzioni gravose di natura penale.

Gli operatori devono rimanere aggiornati sulla tematica in quanto la stessa è in continua evoluzione.

Infatti, circa ogni anno, viene aggiornato l'Allegato I del Regolamento UE 428/09 contenente le merci considerate a duplice uso.

Principali novità normative introdotte dal nuovo regolamento Dual Use

Le principali modifiche⁸ introdotte dal nuovo regolamento europeo includono quanto segue:

- Nuova nota di controllo per taluni "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio (1A002 - Nota 5)
- Sostituzione delle norme nazionali equivalenti con "norme equivalenti" (1A005.b.)
- Modifica alla voce di controllo per assorbitori planari in ferrite sinterizzata (1C001.a - Nota 1.d.2.)
- Modifica della voce di controllo per le leghe metalliche (1C002 - Nota tecnica 3)
- Modifica alla voce di controllo per fluidi e materiali lubrificanti (1C006.d.)
- Modifica alla voce di controllo per cuscinetti antifrizione e sistemi di cuscinetti (2A001)
- Aggiunta di una nuova nota per controllare l'entrata per le macchine utensili dotate di dispositivi elettronici per il "controllo numerico" (2B001 - Nota 4)
- Modifica alla voce di controllo per il software di simulazione (3D003) e nuova nota

tecnica per la definizione locale di 'litografia computazionale' (Nota e nota tecnica)

- Nuova definizione locale di "virgola mobile" e "virgola fissa" per la tecnologia per il sviluppo o produzione di microcircuiti a microprocessore (3E002.a., .b., .c. - Note tecniche 1 e 2)
- Nuova voce per alcuni "software" appositamente progettati per il monitoraggio o l'analisi per legge applicazione (5D001.e.1., .2.) comprese le nuove note tecniche 1 e 2 e relative a nota di controllo
- Modifica per controllare l'ingresso per il sistema di sicurezza delle informazioni per fare riferimento a sicuro "attivazione crittografica" (5A002.a.)
- Modifica alla nota di controllo per il sistema di sicurezza delle informazioni al fine di includere gateway (5A002.a. - Nota 2.h.)
- Nuova voce per sistemi, apparecchiature e componenti per sconfiggere, indebolire o aggirare la "sicurezza dell'informazione" (5A004.b.1. - .2.) accompagnata da una nota tecnica e note di decontrollo Nota 1 e Nota 2
- Modifica delle voci 5D002.a.3. e 5D002.c.3. per includere nuovi sottoparagrafi
- Nuova nota sul controllo per la "tecnologia" per il sistema di sicurezza dell'informazione (5E002.a. - Nota)
- Modifica alla voce di controllo per componenti qualificati per impiego spaziale per sistemi ottici (6A004.c.4)
- Modifiche al controllo dell'iscrizione per alcuni laser (6A005.a.1. - .2.a.)

⁸Fonte: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158973.pdf .

- Nuova voce per "velivoli suborbitali" (9A004.h.)
- Nuova definizione locale di 'motori a ciclo combinato' (9A011 - Nota tecnica)
- Modifica alla voce di controllo per " pale del ventilatore ", inclusi nuovi sottoparagrafi (9E003.a.11.a. - .b.) e una nuova definizione locale di 'pale del ventilatore' (nota tecnica per 9E003.a.11.a)

Alcune modifiche derivano da emendamenti e nuovi controlli concordati presso il Gruppo Australia, tra cui:

- Nuova voce per 24 sostanze chimiche, inclusi i precursori dell'agente nervino Novichok (da 1C350.66 a 1C350.89)
- Modifica della nota di controllo per le miscele chimiche (1C350 - Nota 3)
- Nuova voce per il coronavirus correlato alla sindrome respiratoria del Medio Oriente (correlato a MERS coronavirus - 1C351.a.59)
- Modifiche alle voci di controllo per valvole e componenti (2B350.g.1.a. - .2.a.) e nuova Nota tecnica sulle dimensioni nominali e sulle dimensioni nominali dei tubi di tali elementi
- Nuova nota tecnica per i dispositivi di tenuta delle camere di coltivazione (2B352.b. - Technical Nota 2)

Alcuni cambiamenti derivano da emendamenti concordati al regime di controllo della tecnologia missilistica, compresi:

- Nuova definizione locale per "CEP" e nuova nota tecnica per "CEP" (7A103.c. - Technical Nota 2)

- Modifica alla voce di controllo 7A117 e nota tecnica correlata ("Cerchio di uguaglianza Probabilità "sostituita da" CEP "(Circular Error Probable of Circle of Equal Probabilità)
- Modifica della voce relativa ai motori a turbogetto e turbofan (9A101.a.1. - .a.2.) e nuovo Nota tecnica per chiarimenti sulla determinazione del consumo specifico di carburante (9A101.a. - Nota tecnica 2)
- Modifica all'ingresso di controllo per banchi prova o banchi prova (9B117).

Altre modifiche sono state modifiche sostanzialmente redazionali apportate per allineare i controlli dell'allegato I Controlli e modifiche di regime per la correzione di errori minori.

Con riserva che il Consiglio e il Parlamento europeo non sollevano obiezioni entro un termine di 2 mesi, è prevista la pubblicazione del regolamento delegato della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 14 dicembre 2020 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Clausola catch-all

Essa consente alle autorità di **vincolare ad autorizzazione anche prodotti non inclusi nell'allegato I**, per dispiegare una maggiore tutela rispetto ad operazioni ritenute meritevoli di attenzione.

Tra le novità più rilevanti è prevista un'armonizzazione della catch-all con la previsione, per gli Stati membri, di condividere le informazioni localmente acquisite, per rendere più efficace l'attività di controllo. Ne discende la necessità per le aziende di adottare una organizzata "compliance unionale".

PIC

Il nuovo regolamento darà maggiore rilevanza ai **Programmi interni di conformità (PIC)**, prevedendo che le autorità di uno Stato membro possano imporre l'adozione ai soggetti che richiederanno il **rilascio di un'autorizzazione globale** ovvero di una delle nuove autorizzazioni generali (in particolare dell'autorizzazione generale che potrà essere concessa per il trasferimento di software e tecnologia tra Società di un medesimo gruppo).

I PIC sono l'insieme di tutte quelle politiche aziendali, procedure interne e misure di salvaguardia standardizzate che un operatore economico dovrebbe

implementare per assicurare l'adempimento agli obblighi imposti dalla normativa dual-use, in una prospettiva di armonizzazione unionale.

Per raggiungere tale obiettivo, saranno introdotte specifiche linee guida per l'adozione dei PIC per garantire il raggiungimento di condizioni di parità tra gli esportatori unionali e migliorare l'efficacia dei controlli delle diverse autorità. Tali linee guida terranno conto delle differenze di dimensioni, risorse, settori di business ed altre caratteristiche e peculiarità degli esportatori e delle loro filiali. Ne discende che tutti gli esportatori che si avvarranno di alcune autorizzazioni dovrebbero prudentemente implementare i PIC.